PARERE N. 124 del 15 Luglio 2015

PREC 209/14/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla AKAB S.r.l. – Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori nell'ambito del progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Museo Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea Palazzo Belmonte Riso, Palermo. Importo a base di gara euro: 1.367.451,39. S.A.: Ufficio Regionale per l'espletamento di gare d'appalto (UREGA) Sezione Provinciale Palermo.
Dichiarazioni del progettista ai sensi dell'art. 38, d.lgs. 163/2006 – Incompletezza e/o contraddittorietà.
In caso di dichiarazioni incomplete e/o contraddittorie, in ossequio al principio del *favor partecipationis*, la stazione appaltante può eventualmente richiedere integrazioni e/o chiarimenti necessari.
Art. 46 d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 67437 del 12.6.2014 presentata dalla AKAB S.r.l. relativamente alla procedura aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori nell'ambito del progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Museo Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea - Palazzo Belmonte Riso di Palermo;
VISTE in particolare, le censure mosse dall'istante preliminarmente in ordine alla presunta violazione della normativa in materia di corretto procedimento amministrativo ritenendo che l'annullamento da parte di UREGA Sezione Provinciale Palermo delle determinazioni assunte dal Responsabile del procedimento della gara in questione circa la definizione di reclami avanzati da alcune concorrenti, sia illegittimo in quanto disposto da soggetto non competente; sia con riferimento alla presunta illegittima ammissione dell'impresa ATI RERA Costruzioni S.r.l./Grippi Impianti F.lli Grippi Antonino & Gabriele e dell'impresa CO.SAN. S.r.l. per aver omesso di rendere rispettivamente le dichiarazioni del progettista indicato e del professionista incaricato relative alla regolarità contributiva e previdenziale nonché le dichiarazioni del coordinatore della sicurezza circa l'utilizzo o meno dei piani individuali di emersione ai sensi della legge 382/200. La società istante, pertanto, sostiene che l'esclusione della ATI RERA comporta, in ragione del calcolo della media, l'aggiudicazione in proprio favore, aggiudicazione comunque confermata mediante l'esclusione dell'ulteriore concorrente CO.SAN. S.r.l.;
VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 8.9.2014;
VISTA la memoria del 16.9.2014 inoltrata dalla ATI Effebi S.r.l./COGIT S.r.l. quale aggiudicataria con determinazione n. 921 del 10.4.2014 con la quale contesta le doglianze sollevate da parte istante,

Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma

ribadendo la correttezza dell'operato posto in essere dalla stazione appaltante con conseguente legittima aggiudicazione in proprio favore;
VISTA la comunicazione della stazione appaltante con la quale si ribadisce che l'aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 10.4.2014 in favore della ATI Effebi S.r.l./CO.G.I.T. S.r.l. e che il relativo contratto è stato stipulato in data 7.11.2014;
RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che sulla questione preliminare relativa ai limiti delle competenze della Commissione di gara presso la sede UREGA di Palermo, si rinvia a quanto espressamente previsto dalla normativa regionale L.R. 12 luglio 2011, n. 12, in particolare all'art. 9 laddove espressamente vengono distinte le attività riservate alle sezioni centrali e provinciali UREGA e le attività proprie della stazione appaltante;
CONSIDERATI gli ulteriori profili di doglianza sollevati da parte istante circa la mancata esclusione dell'ATI RERA Costruzioni S.r.l./Grippi Impianti e dell'impresa CO.SAN. S.r.l. per presunte dichiarazioni non rese, così come richiesto dalla *lex specialis* di gara, da parte di soggetti indicati per la progettazione esecutiva e professionisti incaricati per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e dal coordinatore della sicurezza nonché con riferimento ai piani individuali di emersione. Sul punto, dall'analisi dei documenti versati in atti risulta che le dichiarazioni rese dagli architetti Scamacca e La Mantia (per la ATI RERA) siano state rese in maniera incompleta limitatamente alla mancata indicazione delle rispettive posizioni presso gli enti previdenziali e assicurativi di riferimento, peraltro indicazione non espressamente richiesta nel disciplinare di gara al punto 5, lettera i);
TENUTO CONTO che quanto sopra evidenziato non esclude comunque la possibilità di ricorrere all'istituto della c.d. integrazione documentale. Infatti, giova ricordare che, in generale, in virtù dell'art 46 d.lgs. 163/2006 le stazioni appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in merito al contenuto dei soli "certificati, documenti e dichiarazioni presentati", ossia già allegati agli atti di gara, relativi al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara (parere n. 133 del 20.6.2014);
CONSIDERATO altresì che in ordine alle dichiarazioni rese dagli architetti Marrone e Parlato (per la COSAN) le stesse risultano contraddittorie, nella parte in cui non recano alcuna puntuale indicazione, come richiesta dalla stazione appaltante, circa il rispetto delle norme relative ai piani individuali di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell'art. 1 bis, legge 383 del 2001, con la conseguenza che tali irregolarità possa essere comunque oggetto di verifica ex art. 46, comma 1 d.lgs. 163/2006, per eventualmente superarla (a riguardo Con. di Stato, Sez. VI, sentenza 3 luglio 2014, n. 3361),

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che, in caso di dichiarazioni incomplete e/o contraddittorie, in ossequio al principio del *favor partecipationis*, la stazione appaltante possa eventualmente richiedere integrazioni e/o chiarimenti necessari.

Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 luglio 2015

Il segretario Maria Esposito

Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma